

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

**Libro I - Dei reati in generale**  
**Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato**

### **Art. 92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata**

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.